



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 15.0102021

Info/10 (R)/ GIURISPRUDENZA: il TAR contro il comitato per l'utilizzo del CSS in Cementificio

<p>COMBUSTIONE RIFIUTI: UN ALTRA SENTENZA A FAVORE RESPINTO IL RICORSO DEI COMITATI CONTRO L'AUTORIZZAZIONE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA AD UTILIZZARE IL COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDARIO IN CEMENTIFICIO</p>

Un'altra sentenza, dopo quella commentata nella precedente informativa riportata in calce, che va a favore dell'attività di combustione, **secondo il Giudice amministrativo si apporta un beneficio ambientale bruciare il combustibile alternativo** ottenuto dalla selezione di carta, plastica e altri scarti in sostituzione della materia prima.

Infatti il Tar del Lazio, **con la sentenza del 7 gennaio 2021, n. 219**, ha respinto il ricorso di un comitato di cittadini contro la Regione Emilia Romagna per l'annullamento della delibera regionale che autorizza un cementificio ad utilizzare un combustibile solido secondario (CarboNeXT), che rispetta i requisiti di cui al DM 14 febbraio 2013 n. 22, accanto ai combustibili fossili tradizionalmente impiegati (pet coke carbone).

Secondo il comitato ricorrente l'uso di tale combustibile solido secondario ottenuto da rifiuti implicherebbe severi rischi per la salute umana.

Il Tar del Lazio nella sua sentenza **ha respinto il ricorso evidenziando come il principio di precauzione debba basarsi su un'effettiva incertezza scientifica** circa gli effetti di una determinata azione: in tale circostanza questo elemento non è stato ravvisato in quanto il CSSc, di cui viene autorizzato l'utilizzo da parte della Regione, risponde ai criteri previsti dal DM 22/2013 che, come riconosciuto dal Tar, è perfettamente legittimo e rientra nel quadro generale delle politiche europee per la creazione e promozione dell'economia circolare.

Il Tar evidenzia inoltre come non venga violata in alcun modo la gerarchia delle forme di gestione dei rifiuti in quanto l'utilizzo del CSS si configura come una forma di recupero di rifiuti.

Per ulteriori dettagli si rimanda al testo della sentenza allegata e all'articolo sull'argomento pubblicato del Sole 24 ore il 14 gennaio u.s.

Due autorevoli spunti di giurisprudenza da cui iniziare per spingere le A.C. verso il rilascio di autorizzazioni che diano un senso alla tanto declamata "economia circolare".